

CONTRATTO

RINNOVODI DIRITTO DI SUPERFICIE

TRA

Il Comune di Lenola, C.F. 81003310596; nella persona
, in qualità di
in seguito più brevemente indicata
come Comune.);

E

Rai Way S.p.A., con sede legale in Roma, Via Teulada n. 66, capita-
le sociale € 70.176.000 i.v., C.F. e P. IVA n. 05820021003, Direzione
e Coordinamento RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in
Roma, viale Mazzini n° 14, nella persona
, in qualità di
in seguito più brevemente indicata
come Rai Way S.p.A.);

Rai Way S.p.A. ed il Comune di Lenola, vengono in seguito più
brevemente indicati come "Parti".

PREMETTONO

1. che con atto notarile del Dr. Ermanno Fiore in data 18.10.1967,
n. repertorio 27935, registrato a Terracina il 6.11.1967 al n.
1735 vol. 69 e tra-scritto a Santa Maria Capua Vetere il
24.11.1967 al n.37001 reg. gen. veniva costituito diritto di
superficie per la costruzione di un impianto radio-televisivo
destinato a servire la zona circostante;

2.che la durata del diritto di superficie venne stabilito in anni 29 con scadenza il 17.10.1996;

3.che con deliberazione consiliare n. 14 del 24.04.1997 si è stabilito di rinnovare il diritto di superficie per anni 17;

4.che con atto pubblico amministrativo in data 15.07.1997, n. repertorio 1403, registrato a Formia il 21.07.1997 al n. 1547 veniva rinnovato il suddetto diritto di superficie;

5.che il rinnovo del diritto di superficie di cui al precedente punto 4 aveva durata di anni 17 con decorrenza dal 18.10.1996 con scadenza il 31.12.2013;

6.che con atto del 29.2.2000 a rogito Notaio Castellini in Roma - n. 11285 - Rep. 59088 è stato ceduto il ramo di azienda "Divisione Trasmissione e Diffusione" della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. alla Rai Way S.p.A. che è, pertanto, subentrata nell'atto di cui al precedente punto 4;

7.che nell'ambito della riqualificazione dell'area de quo, ove è stato ultimato l'anfiteatro comunale, il Comune di Lenola ha richiesto a Rai Way di procedere con uno studio di fattibilità per lo spostamento dell'impianto radiotelevisivo di proprietà della Rai Way su siti alternativi.

8.che Rai Way S.p.A., avendo preso atto dell'esigenza comunale di cui al punto precedente, ha manifestato tuttavia l'esigenza di sottoscrivere un nuovo atto per il rinnovo del diritto di superficie del terreno di cui al successivo art 1 al fine di poter effettuare ulteriori studi di natura tecnica e radioelettrica

propedeutici al possibile trasferimento dell'impianto presso altra collocazione idonea a garantire la medesima area di servizio in ossequio allo svolgimento delle attività di pubblico servizio, che si fondano sugli obblighi previsti dalla Convenzione Rai - Stato aggiornata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2017, convenzione decorrente dal 30/04/2017 per una durata decennale;

9. contestualmente il Comune di Lenola ha commissionato uno studio di fattibilità al fine della delocalizzazione dell'impianto in altro loco;

10. che con Delibera di _____ n. ____ del __ / __ / ____ Il comune di Lenola ha acconsentito a stipulare il presente atto avente ad oggetto gli appezzamenti di terreno di cui al precedente punto 1, secondo le condizioni e le modalità di seguito riportate;

Tutto ciò premesso:

Art 1 - Il Comune di Lenola, rinnova a Rai Way S.p.A., che come sopra rappresentata accetta, il diritto di superficie su un appezzamento di terreno costituito da un rettangolo di metri quindici per venti (15x20), facente parte della particella n. 656 del F. 19 del Comune di Lenola di proprietà comunale, confinante per tutti e quattro i lati con la restante porzione della citata particella e che é indicata in colorazione rossa nella planimetria che firmata nei modi di legge si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Comune di Lenola rinnova altresì, in favore dell'appezzamento sopra descritto ed a carico di un'area di mq 960 (novecentosessanta) circa, facente parte della particella 596 del F. 19 del Comune di Lenola e che risulta indicata in colorazione verde nell'allegata planimetria, una servitù per l'installazione sotterranea di conduttori metallici quali prese di messa a terra del ripetitore.

Art. 2 – La durata del presente atto viene dalle parti convenuta per un periodo di anni due (2) con decorrenza dal 01/06/2022 e scadenza il 31/05/2024.

Art. 3 – Quale corrispettivo per quanto previsto all'art 1, è stato convenuto ed accettato fra le parti il canone annuo di €4.000,00 (quattromila/00) per il solo servizio per reti di comunicazione elettronica espletato da Rai Way S.p.A. da versare in unica soluzione a copertura del periodo 01/06/2022 e fino al 31/05/2024 pari a € 8.000,00 (ottomila/00), importo versato a mezzo di bonifico bancario (CRO . _____) di cui si allega in copia la quietanza di pagamento.

Art. 4 - Rai Way relativamente alla pregressa occupazione dal 31/12/2013 e sino al 01/06/2022, per ciò che concerne il servizio per reti di comunicazione elettronica espletato da Rai Way S.p.A., corrisponderà, al Comune di Lenola, la somma onnicomprensiva, una tantum, pari ad € 34.000,00 (trentaquattromila/00), da corrispondersi unitamente ai canoni di cui al precedente articolo 3 e contestualmente all' atto della sottoscrizione del rinnovo. Il suddetto importo si intende comprensivo di ogni spesa e onere accessorio. Il

Comune di Lenola, con il conseguimento del suddetto importo, si riterrà integralmente soddisfatto delle proprie pretese a qualsiasi titolo, dichiarando di non aver niente altro a pretendere a titolo di corrispettivo, indennità, rivalutazione e risarcimento danni dalla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., da Rai Way S.p.A. e/o comunque da loro eventuali aventi causa a qualunque titolo, rinunciando ad ogni altra pretesa o azione stessa nei confronti della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., della Rai Way S.p.A. e/o comunque da loro eventuali aventi causa a qualunque titolo per il periodo pregresso di occupazione dal 31/01/2013 sino alla data di decorrenza del presente atto.

Art. 5 - Rai Way dichiara di essere a conoscenza della volontà del Comune di Lenola di voler delocalizzare gli impianti esistenti e si dichiara disponibile, a valle di un ipotesi di delocalizzazione concertata e condivisa, a valutare sotto il profilo tecnico lo spostamento dell'impianto che resta tuttavia pur sempre condizionato all'ottenimento di tutte le previste autorizzazioni ministeriali nonché al rilascio di tutti i necessari nulla osta/permessi/autorizzazioni da parte di tutte le componenti Autorità per l'attivazione dell'impianto dal possibile sito alternativo. Entro il termine del 01/06/2023 Rai Way presenterà al comune di Lenola uno studio di fattibilità propedeutica a valutare sotto il profilo tecnico lo spostamento dell'impianto.

Art. 6 - Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso l'ufficio Segreteria del Comune di Lenola.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti al presente atto, la sua registrazione sono a carico del comune di Lenola.

ii

Comune di Lenola **Rai Way**

Per approvazione specifica degli artt.

Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Comune di Lenola